

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIRETTIVA 30 luglio 2010

Presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all'articolo 7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d) ed f), della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Emana
la seguente direttiva

per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'art. 12, comma 3, lettera d) ed f), legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Premessa.

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha tra i propri compiti (legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12):

il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3, lettera d);

l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all'art. 7 della medesima legge n. 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3, lettera f).

Il presente provvedimento definisce le priorità e gli ambiti di intervento ai fini dell'ammissibilità al contributo pubblico per lo svolgimento delle iniziative e dei progetti sopra citati.

1. Priorità e ambiti di intervento.

1.1. Aree di intervento delle iniziative di cui alla lettera d), art. 12, comma 3.

Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo, devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni proponenti, oppure l'informatizzazione dell'associazione, con particolare attenzione, nel secondo caso, al legame fra questa e la formazione nonché alla produzione di banche dati.

Per l'anno in corso sono valutate prioritariamente le iniziative che prevedono l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento nelle seguenti materie:

a) disciplina istituzionale e fiscale dell'associazione di promozione sociale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 30, decreto-legge n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009 e relative disposizioni applicative, anche in riferimento all'inquadramento legislativo dei soggetti del terzo settore alla luce della normativa regionale in materia di associazioni di promozione sociale;

b) attività di gestione e rendicontazione riconducibili al c.d. «bilancio sociale» che permettano alle associazioni l'adozione di metodologie conformi con la dottrina e la normativa contabile ed

amministrativa vigente in materia.

1.2. Aree prioritarie di intervento per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera f), art. 12, comma 3.

In considerazione della proclamazione del 2010 quale «Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale» - decisione del parlamento e consiglio dell'Unione europea n. 1098/2008 del 22 ottobre 2008 - per l'anno in corso sono valutati prioritariamente i progetti finalizzati alla rimozione delle condizioni di povertà e di esclusione sociale con riferimento alle seguenti aree:

promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità tutela e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità della vita se in condizione di non autosufficienza sostegno per favorire l'inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione.

2. Soggetti proponenti.

Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 12 citato, le associazioni di promozione sociale, singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Disponibilità finanziarie.

In continuità con le annualità precedenti si prevede di destinare al finanziamento delle iniziative lettera d) e dei progetti lettera f) sopra descritti l'importo di € 11.000.000,00 fatte salve le eventuali variazioni dovute alla definizione del riparto del Fondo nazionale delle politiche sociali.

Con successivo avviso pubblico del direttore generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali sarà attivata, in attuazione della presente direttiva, e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la procedura finalizzata all'individuazione dei beneficiari dei contributi per la realizzazione delle iniziative e dei progetti sopra descritti.

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro: Sacconi